Conto corrente con la Posta

Anno 76° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 22 novembre 1935 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il perfezionamento ed il coordinamento legislativo della previdenza sociale (pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251, del 26 ottobre 1935-XIII) all'art. 56, comma primo, alinea *c*) in luogo di « volontario *od* obbligatorio » deve dirsi « volontario *ed* obbligatorio ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1935-XIII, n. 1952.
Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di dettare norme per la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il servizio delle guardie particolari giurate nominate a sensi degli articoli 133 e seguenti del testo unico della legge di P. S., approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, è posto sotto la diretta vigilanza del questore.

Resta ferma la competenza del prefetto per quanto concerne la loro nomina ed il rilascio della licenza richiesta dal testo unico delle leggi di P. S. e dal relativo regolamento.

Art. 2. — Coloro che impiegano guardie particolari giurate debbono sottoporre all'approvazione del questore della Provincia, nel cui territorio viene disimpegnato il servizio, tutte le modalità con cui il servizio stesso deve essere eseguito con la specificazione dei compiti assegnati ad ogni singola guardia.

Art. 3. — È data facoltà al questore di modificare le norme di servizio proposte in esecuzione dell'articolo precedente e di aggiungervi tutti quegli obblighi che ritenesse opportuno nel pubblico interesse.

Art. 4. — In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata degli obblighi fissati può il questore sospenderla immediatamente dal servizio salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del Prefetto.

Art. 5. — È vietato a chi impiega guardie particolari giurate di disporre delle stesse in modo non conforme alle norme di servizio approvato dal questore.

Art. 6. — Le infrazioni al presente decreto sono punite a termini dell'art. 17 del testo unico delle leggi di P. S. approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 7. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello di grazia e giustizia verranno emanate le disposizioni che potranno occorrere per l'esecuzione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 97. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 ottobre 1935-XIII, n. 1956.
Esami per l'avanzamento anticipato ed a scelta speciale e per l'ammissione alla scuola di guerra degli ufficiali del Regio esercito in servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 226, recante norme per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito in servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale o assegnati a truppe o servizi mobilitati da inviarsi nelle dette Colonie, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935, n. 1133;

Visto il R. decreto 3 agosto 1934, n. 1374, riflettente i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire, agli ufficiali ammessi a sostenere le prove per l'avanzamento anticipato, per la scelta speciale e per l'ammissione alla scuola di guerra, e che ne facciano domanda, la possibilità di sostenerle anche in Colonia;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli ufficiali del Regio esercito, in servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale, ammessi a sostenere gli esami per l'avanzamento anticipato e per la scelta speciale, e nei cui confronti siano stati sospesi gli esami stessi in applicazione del R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 226, qualora ne facciano domanda, possono, nelle colonie stesse, essere sottoposti alle varie prove, con le norme di cui al R. decreto 3 agosto 1934, n. 1374, e successive modificazioni.

In sostituzione delle commissioni di cui all'allegato *A* al predetto R. decreto 3 agosto 1934, n. 1374, si costituiscono, per gli esami di cui sopra, commissioni così composte:

un generale di corpo d'armata o di divisione, presidente;
un generale di brigata, membro;
tre colonnelli o tenenti colonnelli delle varie armi, corpi o servizi, membri;
un ufficiale superiore, senza diritto a voto, segretario.

Almeno uno dei membri deve appartenere all'arma, corpo o servizio degli ufficiali da esaminare.

Art. 2. — Gli ufficiali del Regio esercito, in servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale, ammessi a sostenere gli esami di concorso per l'ammissione alla scuola di guerra, e nei cui confronti siano stati sospesi gli esami stessi, in applicazione del R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 226, qualora ne facciano domanda, possono, nelle Colonie stesse, essere sottoposti agli esami, in epoca e con le modalità che saranno fissate dal Ministro per la guerra.

Il presente decreto, che avrà vigore dal 1° luglio 1935, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 94. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1935-XIII, n. 1954.
Istituzione in Milano di un Collegio militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110;

Visto il R. decreto 16 luglio 1926, n. 1385, sull'ordinamento e gli studi dei Collegi militari, modificato dal R. decreto 30 aprile 1934, n. 815;

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, relativo all'ordinamento delle scuole militari, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — A decorrere dal 1° ottobre 1935 è istituito in Milano un Collegio militare.

A decorrere dalla stessa data sono istituiti, presso il detto Collegio militare, il liceo classico e il liceo scientifico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 85. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 ottobre 1935-XIII, n. 1955.
Passaggio, a domanda, degli insegnanti civili degli Istituti militari nei ruoli dei professori delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, sullo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi istituti medi d'istruzione;

Visto il R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2220, sulla carriera dei professori dei Regi istituti medi di istruzione, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'educazione nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli insegnanti civili degli Istituti militari, di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, di grado non superiore al settimo dell'ordinamento gerarchico, possono, a loro domanda, essere trasferiti nei ruoli dei professori delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

I detti insegnanti, sono, in tal caso, lasciati a disposizione del Ministero della guerra per impartire l'insegnamento presso gli Istituti militari, con le norme di cui al primo comma dell'articolo 31 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e sottoposti alle leggi e ai regolamenti per il personale delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo 31.

Art. 2. — Gli insegnanti di cui all'articolo precedente, trasferiti nei ruoli dei professori delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, nel caso di nomina a preside, sono destinati alle scuole medie stesse.

Art. 3. — L'aumento del numero dei posti nel ruolo dei professori delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, conseguente al passaggio in detto ruolo degli insegnanti civili degli istituti militari, ha carattere transitorio e sarà gradualmente eliminato con la cessazione dal servizio degli insegnanti trasferiti nel ruolo medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 86. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1935-XIII, n. **1956**.
Nuove norme sul reclutamento del personale dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di meglio adeguare ai bisogni del servizio il reclutamento del personale del ruolo dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' data facoltà al Ministro per la guerra di regolare il reclutamento del personale nel ruolo dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio (gruppo *B*) coprendo le vacanze nel ruolo stesso mediante l'assunzione di specializzati nel ramo tecnologico-meccanico e nel ramo architettonico-edile, a seconda delle esigenze del servizio. A tal uopo i candidati saranno sottoposti ad esami di concorso distinti, diretti ad accertare la rispettiva capacità nell'uno o nell'altro ramo di specializzazione.

Nei rispettivi bandi di concorso saranno stabiliti i titoli di studio e i programmi di esami, ferma l'osservanza dell'articolo 16, lettera *b*), del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2. — Gli esami di concorso di cui all'articolo precedente possono essere indetti anche con unico bando e, in tal caso, il collocamento in ruolo dei vincitori dei concorsi sarà effettuato in base alla votazione complessiva riportata dai candidati nei rispettivi esami, ferma l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125.

Saranno applicati nell'ambito di ciascuna graduatoria i diritti stabiliti dalle seguenti disposizioni:

a) art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

c) art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934, n. 137, a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 87. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII, n. **1957**.
Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare la cessione gratuita di un fabbricato da parte del comune di Cittaducale.

N. 1957. R. decreto 12 settembre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro proponente viene autorizzato ad accettare la cessione gratuita, da parte del comune di Cittaducale del fabbricato sito in detta città, attualmente adibito a Scuola allievi militi forestali unitamente al parco ed ai terreni annessi, descritti nella convenzione del 5 luglio 1935.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 17 ottobre 1935-XIII, n. **1958**.
Autorizzazione alla Regia università di Bologna ad accettare due donazioni.

N. 1958. R. decreto 17 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Regia università di Bologna viene autorizzata ad accettare due donazioni, rispettivamente di L. 4000 nominali in titoli del Debito pubblico italiano già 5 % e L. 4300 nominali in titoli del Debito pubblico italiano 3,50 %, disposte in suo favore dalla signora Fanny Todesco ved. Francioni, in aumento del patrimonio del premio « Carlo Francioni » di cui al R. decreto 30 aprile 1931-IX, n. 566.

Visto, *il Guardasigilli*. SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 17 ottobre 1935-XIII, n. **1959**.
Autorizzazione alla Fondazione politecnica italiana in Milano ad accettare una donazione.

N. 1859. R. decreto 17 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Fondazione politecnica italiana in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 5.000.000, disposta in suo favore dalla Società generale italiana Edison di elettricità, per la costituzione di un fondo intitolato: « Fondo Società Edison pro-Politecnico di Milano » e destinato ad esclusivo vantaggio del Regio istituto superiore d'ingegneria di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. 1960.

Approvazione dello statuto del Collegio di Maria di Alessandria della Rocca.

N. 1960. R. decreto 26 settembre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto del Collegio di Maria di Alessandria della Rocca.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1935 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1935-XIII.

Approvazione, per l'anno 1936, delle tariffe dei contributi dovuti dai consortisti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1928, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1928, registro n. 4, foglio n. 216, che stabilisce le norme e le tabelle per i contributi dovuti dai consortisti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1930, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1930, registro n. 1, foglio n. 364, col quale vengono modificate le norme e le tabelle del precitato decreto Ministeriale 19 aprile 1928;

Vista la proposta delle nuove tariffe per l'anno 1936, approvata dal Consiglio di amministrazione della suddetta Associazione, nella seduta del 5 aprile 1935;

Sentito il Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico. — Sono approvate, per l'anno 1936, le tariffe dei contributi dovuti dai consortisti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione, secondo le tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 ottobre 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

Tariffe dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione per il controllo della combustione per l'anno 1936.

TABELLA *A*.

TARIFFE PER LA PREVENZIONE (1).

I. — *Quote annuali*: da corrispondere obbligatoriamente, dal consortista all'Associazione per il servizio di prevenzione contro gli infortuni, comprendente tanto le visite obbligatorie periodiche, quanto le visite obbligatorie straordinarie.

1° Generatori:

a) Fissi:

fino a 25 mq. di superficie riscaldata (2) . . . L. 125

b) Fissi, semifissi, locomobili:

oltre 25 mq. e fino a 100 mq. . . . » 165

per ogni 100 mq. in più o frazione . . . » 25

c) Locomobili e semifissi sotto i 25 mq. . . . » 80

d) Per macchine da caffè e per generatori piccoli fino a un mq. . . . » 55

e) Per generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1000 litri di capacità totale . . . » 55

oltre 1000 e fino a 3000 litri . . . » 80

per 1000 litri o frazione oltre 3000, in più . . . » 25

2° Recipienti a vapore:

a) Funzionanti come apparecchi singoli, ad un sol corpo od a più corpi che costituiscono un unico elaboratore:

fino a 300 litri di capacità (3) . . . L. 35

oltre 300 fino a 1000 . . . » 55

oltre 1000 fino a 5000 . . . » 75

oltre 5000 . . . » 100

(1) Le quote indicate nella tabella *A* sono comprensive delle spese di trasferta e si riferiscono agli apparecchi e impianti della prima zona (vedi art. 1 del decreto).

Per gli apparecchi e impianti della seconda zona è dovuta sulla quota annuale esposta un aumento del 20 per cento, per quelli della terza zona un aumento del 40 per cento.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

(3) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso; e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

b) A più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina):

fino a 2 corpi . . . L. 55

oltre 2 sino a 4 . . . » 75

oltre 4 sino a 6 . . . » 100

oltre 6 . . . » 120

3° Recipienti a pressione non di vapore (aria compressa e simili):

per ogni singolo apparecchio:

fino a 300 litri di capacità totale . . . L. 20

oltre 300 fino a 1000 . . . » 35

oltre 1000 fino a 5000 . . . » 45

oltre 5000 . . . » 65

Per i recipienti multipli di questa categoria, intendendo come tali quelli fra loro comunicanti in modo permanente, senza possibilità di intercettazione, si applica una tariffa ridotta secondo la norma seguente:

Gli apparecchi vengono considerati in ordine crescente di capacità.

Al primo ed al secondo si applica la tariffa intera corrispondente alla rispettiva capacità. Per il terzo, il quarto, il quinto, tale tariffa viene ridotta per ciascuno di essi del 25 per cento; per ogni apparecchio successivo al quinto la riduzione sulla tariffa corrispondente alla rispettiva capacità è del 50 per cento.

4° Apparecchi inattivi dichiarati tali per tempo indeterminato o superiore ad un anno (art. 46 del regolamento):

da 1 a 5 apparecchi (ciascuno) . . . L. 6

dal 6° apparecchio in poi (ciascuno) . . . » 4

con un massimo complessivo non superiore di L. 100.

Qualora l'apparecchio sia riattivato, non è dovuta, ed è rimborsata, se fu pagata, la quota d'inattività relativa all'anno in corso, per il quale è dovuta per intero la quota annuale.

II. — *Quote* dovute dai costruttori o riparatori per le visite interne e le prove idrauliche eseguite presso di essi a termini dell'art. 52 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824; per ogni apparecchio:

a) Generatori:

sino a 25 mq. . . . L. 90

da 25 a 100 mq. . . . » 135

ogni 100 mq. o frazione in più . . . » 20

macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 mq. » 55

Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1000 litri . . . » 55

oltre 1000 litri . . . » 80

b) Recipienti:

fino a 1000 litri o a due corpi . . . » 45

oltre . . . » 65

Se il costruttore o riparatore presenta per le verifiche in uno stesso sopraluogo più apparecchi insieme, la tariffa viene ridotta del 50 per cento per ogni apparecchio in più oltre i primi due, semprechè siano verificati nella stessa giornata.

Quando si tratti di apparecchi per la rapida preparazione del caffè o di recipienti a pressione non di vapore, di capacità non superiore a 100 litri, la tassa è ridotta a L. 25 per le caldaie da caffè e a L. 20 per ogni recipiente, qualunque sia il loro numero, semprechè siano verificati nella stessa giornata.

Per i recipienti a pressione in genere la cui capacità non sia superiore a 25 litri, recipienti per acque gassate ed analoghi, funzionanti in luoghi frequentati dal pubblico, ed apparecchi similari, si applica la tariffa di L. 15 per ogni apparecchio, qualunque sia il loro numero.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero dovranno essere esibiti all'Associazione i certificati, rilasciati da Enti autorizzati nei rispettivi Paesi, dai quali gli apparecchi stessi risultino visitati e provati con buon esito presso il costruttore o il riparatore estero; tali certificati saranno accompagnati da tutti i documenti prescritti dall'art. 53 del regolamento.

In assenza di quanto sopra e quando detti certificati non siano riconosciuti dall'A.N.C.C. come equipollenti, sarà applicata all'utente di tali apparecchi, oltre alla tassa annuale, anche quella dovuta per essi dal costruttore o dal riparatore a sensi della presente tariffa, a compenso delle maggiori prestazioni che in questi casi dovranno essere date dai tecnici dell'Associazione.

III. — *Quote* per visite d'accertamento di demolizione o di modificazioni d'uso (art. 73):

generatori fino a 25 mq. e recipienti . . . L. 25

generatori oltre 25 mq. . . . » 50

macchine da caffè ed apparecchi esonerati . . . » 5

TABELLA *B.*

TARIFFE PER IL CONTROLLO TERMICO (1).

Tariffa I.

Quote dovute obbligatoriamente dal consortista all'Associazione per la prima verifica o presa in consegna dell'apparecchio o dell'impianto termico (art. 92 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824) (2).

(V. nota (1) in calce alla tabella *A*).

a) per i generatori di vapore che siano soggetti alla sorveglianza contemplata nel titolo I del regolamento, il consortista non è sottoposto ad alcuna tariffa.

b) per una motrice fissa { fino a 50 HP . . . . L. 20
{ oltre 50 HP . . . . » 30

per ogni motrice fissa in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 20

c) per ogni forno di calce . . . . » 30

d) per ogni fornace di laterizi . . . . » 110

e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato » 150

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 20

f) per un forno con camere o storte, nelle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 80

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 20

g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati, nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato » 80

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 40

per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:

se a camere sovrapposte . . . . » 80

se a camere contigue e fuoco continuo . . . . . » 150

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere:

se a camere sovrapposte . . . . » 40

se a camere contigue e fuoco continuo . . . . . » 75

h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie » 110

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 20

i) per un forno da cemento . . . . » 80

per ogni forno in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 40

l) per ogni altro impianto termico . . . . » 80

per ogni altro impianto termico in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 20

Tariffa II.

Quote annuali dovute obbligatoriamente dai consortisti all'Associazioone sugli apparecchi presi in consegna, attivi di riserva (3) sottoposti a sorveglianza agli effetti degli articoli 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441.

a) per un generatore di vapore . . . . L. 20

b) per una motrice fissa . . . . » 20

c) per un forno a calce . . . . » 10

d) per una fornace da laterizi . . . . » 30

e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati della industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato » 40

f) per un forno con camere o storte nelle officine del gas con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 20

g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . » 20

per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:

a camere sovrapposte . . . . » 20

a camere contigue e fuoco continuo . . . . . » 40

h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usati in altre industrie » 30

i) per un forno da cemento . . . . » 20

l) per ogni altro impianto termico . . . . » 20

(1) Per il controllo termico si applicano le tre tariffe I, II, III. La tariffa I riguarda la quota dovuta all'atto della prima verifica e consegna. La tariffa II riguarda le quote dovute annualmente su ogni apparecchio soggetto a controllo a cominciare dall'anno successivo a quello della prima verifica e presa in consegna. La tariffa III riguarda il rimborso delle spese a cui è tenuto il consortista verso l'Associazione, quando abbiano luogo le indagini e le prove, giusta gli articoli 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441.

(2) Per tutti gli impianti termici di cui alla tariffa I, i quali all'atto della presa in consegna sono denunciati permanentemente inattivi, la tariffa è ridotta del 50 per cento; in caso di riattivazione il consortista è tenuto al versamento della seconda metà della tariffa stessa.

(3) Gli apparecchi di riserva, anche se di fatto non funzionanti sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali.

Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

Quando in uno stesso recinto, stabilimento o cantiere, esistano più apparecchi contemplati nella presente tariffa, la quota dovuta per ciascun apparecchio, oltre il primo, è ridotta del 50 %.

Questa tariffa non subisce modificazione per differenza di zona.

Tariffa III.

Quote dovute dal consortista all'Associazione a titolo di rimborso di spese, per le indagini e prove obbligatorie effettivamente eseguite (1).

a) per ogni operatore e per il primo giorno . . . L. 180

b) per ogni operatore e per ciascun giorno successivo » 135

Per indagini che abbiano richiesto non oltre mezza giornata la tariffa di cui sopra e ridotta del 50 % (2).

Per prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore o dall'installatore dell'impianto termico, le tariffe di cui sopra sono aumentate del 50 %.

TABELLA *C.*

SERVIZIO DELLA PREVENZIONE.

Tariffa I.

Per le visite straordinarie non obbligatorie od effettuate a richiesta del consortista (art. 25 dello statuto) (3).

A. - Visita interna e prova idraulica, per ogni operazione:

a) Generatori:

fino a 25 mq. . . . . L. 90

da 25 a 100 . . . . » 135

per ogni 100 mq. o frazione in più . . . . . » 20

per macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 mq. » 55

per generatori a riscaldamento elettrico fino a 1000 litri . . . . » 55

oltre 1000 litri . . . . » 80

b) Recipienti:

sino a 1000 litri o a due corpi . . . . » 45

oltre . . . . » 65

Se la visita interna e la prova idraulica si eseguiscono nello stesso giorno, mentre la tariffa per la 1ª operazione è quella su riportata, la tariffa per la 2ª operazione è ridotta del 50 %.

Per ogni prova a caldo la tariffa è il 25 % della precedente per i generatori, ed il 50 % per i recipienti.

B. - Visite facoltative per compra o vendita (cessioni) e in dipendenza dell'applicazione dell'art. 101 del regolamento

Si applica la tariffa per la visita interna e prova idraulica.

Tariffa II.

A. - Per visite e prove a bombole e recipienti mobili assimilabili (4).

a) per bombole destinate al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

L. 2 per ogni bombola, per le prime 100 bombole di una partita;

L. 1 per ogni bombola, per le successive; con un minimo di L. 90.

b) per i bidoni di ossigeno terapeutico e per i recipienti trasportabili per acque gasate si applica la tariffa ridotta di lire 15, per ogni apparecchio, fino al numero di quattro e di lire 5 per ogni apparecchio in più, oltre i primi quattro, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nello stesso sopraluogo.

Per tutte le verifiche di cui al comma *A*, le spese di trasferta e quelle eventuali per trasporto di istrumenti, vengono conteggiate a parte, ma potranno essere proporzionalmente ridotte se nella stessa giornata l'Agente tecnico avrà eseguito altri lavori di sorveglianza.

B. - Per prove di materiali:

prelievo provini . . . . L. 90

per la esecuzione di prove sui materiali per ogni mezza giornata . . . . » 90

TABELLA *D.*

SERVIZIO CONTROLLO TERMICO.

Si applicano le tariffe delle visite obbligatorie, e le spese di trasferta sono conteggiate a parte.

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(1) Le quote indicate dalla tariffa comprendono il rimborso di tutte le spese, sia di viaggio e di trasferta, come di visite e di ogni altra operazione, e si applicano sempre nella stessa misura, qualunque sia la zona, in cui hanno luogo le indagini e le prove.

(2) Per giorno di lavoro si intende lo spazio di ore 8, compreso il tempo occorrente agli operatori per recarsi dalla sede della Sezione o Sottosezione al posto ove trovasi l'apparecchio.

(3) Le spese di trasferta sono conteggiate a parte.

(4) Visite previste dal regolamento, ma che si eseguono a richieste dei consortisti o dei costruttori o fabbricanti.

(5964)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1935-XIII.
Approvazione dei metodi ufficiali di analisi per le materie che interessano l'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA, PER LE FINANZE, PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE E PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 33 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2594, contenente norme pel funzionamento delle Regie stazioni di prova agraria o speciali, col quale si stabilisce che le stesse Regie stazioni debbono seguire i metodi di analisi determinati da questo Ministero;
Visti l'art. 43 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento per l'esecuzione dello stesso Regio decreto-legge, approvato col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel Regio decreto legge e nel regolamento suddetti dovranno, dai Laboratori incaricati, essere eseguite con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze;
Ritenuta la opportunità che gli stessi metodi vengano pure adottati da tutti gli Istituti e Laboratori dipendenti o vigilati dallo Stato, perchè le analisi da essi compiute risultino uniformi nei procedimenti e nei risultati;
Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche, a norma dell'art. 2 della legge 26 maggio 1932, n. 598;

Decreta:

Sono approvati i « Metodi ufficiali di analisi per le materie che interessano l'agricoltura », descritti nei due sottonotati volumi, di ciascuno dei quali un originale è allegato, debitamente vistato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, al presente decreto:
Vol. I - parte 1ª: Concimi - Correttivi - Anticrittogamici - Insetticidi - Sementi - Foraggi.
Vol. II - parte 1ª: Mosti - Vini - Aceti - Birre - Sostanze tartariche - Materie tanniche.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro per l'interno: MUSSOLINI.
Il Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.
Il Ministro per l'agricoltura e foreste: ROSSONI.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per l'educazione nazionale: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(5947)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1935-XIV.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, presentata dalla Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita » con sede in Firenze.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684, per l'emissione di una nuova rendita 5%;
Vista la domanda della Società anonima « La Fondiaria Vita » con sede in Firenze, tendente ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, di capitale in titoli della suddetta rendita e delle relative condizioni particolari di polizza;
Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei prezzi puri, dei prezzi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione e le relative condizioni particolari di polizza presentate dalla Società anonima di assicurazione « Fondiaria Vita » con sede in Firenze:
Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale, costituito da titoli di rendita 5% di cui al R. decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684, pagabile ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato, o immediatamente, in caso di premorienza.

Roma, addì 16 novembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(5969)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1935-XIII.
Premi di navigazione per l'annata 1934.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti gli articoli 9 e 10 del R. decreto-legge 21 dicembre 1933, numero 1812, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 191;
Visto l'art. 13 del decreto Ministeriale 7 febbraio 1934;
Considerato che l'importo complessivo dei premi di navigazione guadagnati dalle navi mercantili per la navigazione effettuata nell'annata 1934, a prescindere dall'eventuale riduzione proporzionale, di cui all'art. 13 del sopracitato decreto Ministeriale, ammonta a L. 56.926.209,68.
Tenuto conto che detta somma supera quella di cinquanta milioni stanziata ai termini dell'art. 9 del R. decreto-legge sopracitato e che, quindi, occorre provvedere alla riduzione proporzionale dell'ammontare dei premi prevista dal citato art. 13 del decreto Ministeriale 7 febbraio 1934;

Decreta:

I premi di navigazione per l'annata 1934 verranno corrisposti con la riduzione proporzionale del dodici e centosessantasette millesimi per cento (12,167 %). E pertanto verrà corrisposto agli aventi diritto l'ottantasette ed ottocentotrentatrè millesimi per cento (87,833 %) del premio che sarebbe stato guadagnato per tutta l'annata suddetta sotto deduzione delle somme eventualmente già pagate a titolo di anticipo.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 ottobre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(5968)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 13 novembre 1935-XIV è stato presentato alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1868, che proroga al 31 dicembre 1936 il termine di costruzione di case popolari ed economiche agli effetti della concessione del contributo.

(5970)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Intitolazione del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile di Trento.

Con Regio decreto in data 24 ottobre 1935-XIII il Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile di Trento è intitolato al nome di « Antonio Tambosi ».

(5955)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 41.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 460 — Data: 6 novembre 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Notar Ernesto Lima per conto di Pecoraino Caterina — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 50, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 68 — Data: 20 giugno 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Aosta — Intestazione: Falorsi Lina di Romualdo in Gagliotti — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: 3,50 %, prestito redimibile — Capitale L. 60.000, con decorrenza 1° gennaio 1935.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 11 luglio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza d'Imperia — Intestazione: Roverio Francesco per conto di Corradi Maria Lucrezia — Titoli del Debito pubblico: al portatore 9 — Rendita 3,50 %, prestito redimibile — Capitale L. 40.000, con decorrenza 1° luglio 1935.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 novembre 1935 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5973)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno.

Con decreto Ministeriale 31 ottobre 1935-XIV l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare dalla signora Adalgisa Pietrogiovanni ved. Marchesi un terreno sito in Roma tra le vie Giovanni Volpato e Antonio Pacinotti (zona Portuense).

(5943)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco e relativa planimetria dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori idraulico-forestali del bacino montano del torrente Vincio di Montagnana (Pistoia).

Con decreto Ministeriale 7 novembre 1935-XIV, n. 4445, è stato approvato l'elenco in data 21 febbraio 1935 e la relativa planimetria dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Vincio di Montagnana, in territorio del comune di Marliana, in base al progetto del 4 febbraio 1931, compilato dal Comando della Centuria della Milizia nazionale forestale di Pistoia.

(5958)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Sessantasettesimo elenco di decreti Ministeriali di concessioni minerarie, emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 5 gennaio 1935, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1935, reg. n. 5 Corporazioni, foglio 254 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 novembre 1935, n. 2746, lib. 1, vol. 29, con il quale la concessione della miniera di ferro denominata « Barisella », sita in territorio del comune di Schilpario, provincia di Bergamo, è confermata in perpetuo a favore del Consorzio Minerario Barisella, rappresentato dall'avv. Maj Marino, domiciliato a Bergamo.

Decreto Ministeriale 6 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 211 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 ottobre 1935, n. 2410, lib. 1, vol. 28, con il quale al comune di Ponzano Romano, provincia di Roma, è concessa, per anni cinquanta, la facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua minerale e anidride carbonica denominate « Acquaforte dei Prataroni », site in territorio del Comune medesimo, provincia di Roma.

Estensione ett. 101.71.64.

Decreto Ministeriale 10 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1935, reg. n. 1 Corporazioni foglio 227 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 ottobre 1935, n. 2411, lib. 1, vol. 28, con il quale all'ing. Giulio Dolcetta, domiciliato in Vicenza, è concessa, per anni trenta, la facoltà di coltivare la miniera di nichelio denominata « Pennino Grande » sita in territorio del comune di Valstrona, provincia di Novara.

Estensione ett. 134.

Decreto Ministeriale 10 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 226 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 ottobre 1935, n. 2417, lib. 1, vol. 28, con il quale all'ing. Giulio Dolcetta, domiciliato in Vicenza, è concessa, per anni trenta, la facoltà di coltivare la miniera di nichelio denominata « Alvani » sita in territorio del comune di Valstrona, provincia di Novara.

Estensione ett. 90.

Decreto Ministeriale 10 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 198, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 ottobre 1935, n. 2418, lib. 1, vol. 28, con il quale al sig. Carlo Piazza, residente in Trino Vercellese, è concessa, per anni trenta, la facoltà di coltivare la miniera di marna da cemento denominata « Po », sita in territorio del comune di Camino, provincia di Alessandria.

Estensione ett. 32.47.29.

Decreto Ministeriale 10 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 207, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 ottobre 1935, n. 2412, lib. 1, vol. 28, con il quale agli eredi Settari, rappresentati dall'avv. Vittorio Perathoner, domiciliato in Bolzano, è concessa, per anni trenta, la facoltà di utilizzare l'acqua della sorgente minerale denominata « Bagno Tre Chiese », sita in territorio del comune di Barbiano, provincia di Bolzano.

Estensione ett. 0;97.04.

Decreto Ministeriale 10 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 228 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 ottobre 1935, n. 2409, lib. 1, vol. 28, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Ca' Maggio - S. Giusto » in territorio del comune di Pratovecchio, provincia di Arezzo è confermata a favore della ditta ing. L. Isidor e rag. A. Vannucci e rinnovata fino al 23 ottobre 1954.

Estensione ett. 84.66.

Decreto Ministeriale 10 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 197, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 ottobre 1935, n. 2425, lib. 1, vol. 28, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Campanino », sita in territorio del comune di S. Giorgio Monferrato, provincia di Alessandria, è trasferita alla ditta F.lli Bargero, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 10 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 209, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 ottobre 1935, n. 2431, lib. 1, vol. 28, con il quale la concessione della facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua minerale in località « S. Bernardo », del territorio del comune di Garessio, provincia di Cuneo, è trasferita ed intestata alla Società Anonima Fonti di S. Bernardo, con sede in Torino.

Decreto Ministeriale 10 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 184, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 ottobre 1935, n. 2414, lib. 1, vol. 28, con il quale alla Società Idroelettrica Piemonte (S.I.P.), anonima con sede in Torino, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di marna da cemento denominata « Colombaro », sita in territorio dei comuni di Lauriano e Brusasco Cavagnolo, provincia di Torino.

Estensione ett. 51.76.32.

Decreto Ministeriale 10 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 210, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 novembre 1935, n. 2751, lib. 1, vol. 29, con il quale al conte Pier Antonio Bulgarini d'Elci, domiciliato in Radiconcoli, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua termo-minerale denominate « Bagno delle Gallerale » e « Bagno Freddo », site in territorio del comune di Radicondoli, provincia di Siena.

Estensione ett. 26.46.

Decreto Ministeriale 10 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 181, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 novembre 1935, n. 2749, lib. 1, vol. 29, con il quale l'area della concessione della miniera di marna da cemento denominata « Destra del Gentile » sita in territorio del comune di Montegiordano, provincia di Cosenza, è ampliata secondo i limiti descritti nel verbale di delimitazione allegato al decreto stesso.

Estensione ett. 7.50.

Decreto Ministeriale 10 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 199, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 novembre 1935, n. 2742, lib. 1, vol. 29, con il quale la quota di cointeressenza spettante al defunto comm. Vittorio La Terza sulla concessione della miniera di manganese denominata « Moncerviero Miliscio » sita in territorio del comune di Mormanno, provincia di Cosenza, è trasferita ai signori Pietro Augusto, dott. Ulisse, Francesco, Maria Assunta La Terza e Beatrice Sprovieri, ved. La Terza, rappresentati dal primo, domiciliato in Roma.

Decreto Ministeriale 10 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 206, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 novembre 1935, n. 2748, lib. 1,

vol. 29, con il quale al comune di Faenza è concessa, per anni novanta, la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente denominata « S. Cristoforo » sita in territorio dei comuni di Faenza e Brisighella, provincia di Ravenna.
Estensione ett. 41.83.

Decreto Ministeriale 10 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 183, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 ottobre 1935, n. 2416, lib. 1, vol. 28, con il quale alla Soc. Idroelettrica Piemonte « S.I.P. » anonima con sede in Torino, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di marna da cemento denominata « S. Michele », sita in territorio del comune di Lauriano, provincia di Torino.
Estensione ett. 3.01.07.

Decreto Ministeriale 10 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 185, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 ottobre 1935, n. 2416, lib. 1, vol. 28, con il quale al sig. Secondo Provera, domiciliato in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, è concessa, per anni trenta, la facoltà di coltivare il giacimento di marna da cemento sito in località denominata « Cascina Testora » del territorio del comune di Casale Monferrato.
Estensione ett. 12.86.07.

Decreto Ministeriale 10 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 212, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 ottobre 1935, n. 2427, lib. 1, vol. 28, con il quale la concessione della miniera lignitifera denominata « Borro al Gozzo o Borro a' Cozzi » sita in territorio del comune di Figline Valdarno, provincia di Firenze, è trasferita a favore della Società Toscana Azoto, anonima con sede in Torino.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 235, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 ottobre 1935, n. 2413, lib. 1, vol. 28, con il quale alla S. A. Unione Cementi Marchino e C., con sede in Casale Monferrato, provincia di Alessandria, è concessa, per anni trenta, la facoltà di coltivare la miniera di marna da cemento denominata « Bariselle » sita in territorio di Casale Monferrato.
Estensione ett. 3.81

Decreto Ministeriale 20 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 265 ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 novembre 1935, n. 2744, lib. 1, vol. 29, con il quale la concessione della miniera lignitifera denominata « Colombaia » sita in territorio del comune di Barberino di Mugello, provincia di Firenze, è trasferita al comm. Giovanni Antonio Reich, elettivamente domiciliato in Castello-Barberino di Mugello.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1935. reg 1 Corporazioni, foglio 259, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 novembre 1935, n. 2745, lib. 1, vol. 19, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Rupinata », sita in territorio del comune di Figline Valdarno, provincia di Firenze, è trasferita alla Soc. Toscana Azoto, anonima con sede in Torino.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1935, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 256, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 novembre 1935, n. 2752, lib. 1, vol. 29, con il quale ai fratelli Enrico e Alberto-Giuseppe Bertetti, domiciliati in Rivanazzano, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua solforosa delle sorgenti denominate « S. Francesco » site in territorio del comune di Rivanazzano, provincia di Pavia.
Estensione ett. 2.76.34.

Decreto Ministeriale 1° ottobre 1935, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 274, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 25 ottobre 1935, n. 2432, lib. 1, vol. 28, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Cannarella Stecchetti » sita in territorio del comune di Enna, rappresentati dal sig. Zaccaria Librizzi, domiciliato in Enna, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.
Estensione ett. 72.40.

Decreto Ministeriale 1° ottobre 1935, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 273, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 novembre 1935, n. 2750, lib. 1, vol. 29, con il quale al sig. Attilio Mangini fu Gaspare, domiciliato a Rapolano, è concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di utilizzare l'acqua termo-minerale delle sorgenti denominate « S. Giacomo a Pelacane » site in territorio del comune di Rapolano, provincia di Siena.
Estensione ett. 1.12.

Decreto Ministeriale 1° ottobre 1935, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 294, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 novembre 1935, n. 274, lib. 1, vol. 29, con il quale alla marchesa Alessandra Chiaramonte Bordonaro Muti-Bussi, domiciliata in Roma, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di salgemma denominata « Muti », sita in territorio del comune di Cammarata, provincia di Agrigento.
Estensione ett. 53.72.

Decreto Ministeriale 1° ottobre 1935, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1935, reg. n. 1 Corporazioni, foglio 272, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 5 novembre 1935, n. 2743, lib. 1, vol. 29, con il quale la concessione della miniera di galena argentifera denominata « Teresina » sita in territorio di Brusimpiano, provincia di Varese è confermata in perpetuo a favore dell'ing. Angelo Salmoiraghi domiciliato a Milano.
Estensione ett. 40.

(5953)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso alla borsa di studio « Attilio Loria » presso la Regia università di Torino.

A norma dello statuto approvato con decreto Luogotenenziale 7 novembre 1915, n. 1619, è aperto il concorso alla borsa di studio « Attilio Loria » istituita presso la Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Torino e intesa a favorire gli studi di filosofia.

La borsa consiste nella somma di lorde L. 2430, corrispondenti al reddito di tre annualità del capitale, a tal fine largito dal fondatore prof. sen. Achille Loria e dalla consorte signora Adele Loria-Artom, in ricordanza del loro figlio Attilio, studente in questa Università, immaturamente rapito agli studi filosofici.

La borsa è conferita da una Commissione composta degli insegnanti ufficiali di materie filosofiche presso la Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Torino, dall'insegnante ufficiale di filosofia del diritto nella stessa Università e dal fondatore prof. sen. Achille Loria, o da persona da lui designata, e sarà presieduta dal preside della Facoltà di lettere e filosofia.

Alla borsa possono concorrere tutti gli italiani, regnicoli e non regnicoli, laureati da non più di tre anni, al momento del bando del concorso, in una Università italiana.

Essa è assegnata all'autore del migliore scritto di materia filosofica, e solo in caso che gli scritti siano ritenuti di merito uguale, si può tener conto degli esami universitari, speciali e di laurea.

La borsa deve servire a studi di perfezionamento nelle discipline filosofiche, da compiersi in una Università, o Istituto superiore italiano o straniero, a scelta del premiato, d'accordo con la Commissione giudicatrice; il premiato dovrà presentare nel termine di un anno dall'assegnazione del premio un'attestazione degli insegnanti, presso i quali avrà compiuto i suoi studi e una relazione comprovante il buon risultato di essi.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono inviare entro il 30 novembre 1935-XIV in piego raccomandato al rettore, insieme con la domanda in carta legale da L. 4, le loro pubblicazioni e i documenti, fra i quali è espressamente richiesto l'attestato di laurea in filosofia conseguita presso una Facoltà universitaria del Regno da non più di tre anni, dalla data del presente avviso, col prospetto dei punti ottenuti negli esami di materie filosofiche durante il corso universitario.

Sono ammesse anche memorie dattilografate.

Sono esclusi i manoscritti.

A norma del regolamento non saranno più accolte le domande che dal bollo postale non risultino consegnate all'ufficio delle poste, per la spedizione, entro il 30 novembre 1935-XIV.

L'importo del premio sarà versato al vincitore in due rate uguali, una subito dopo l'aggiudicazione, l'altra entro il giugno successivo, previa presentazione, da parte del premiato, di un attestato di regolare iscrizione e di frequenza ai corsi filosofici presso l'Università che avrà scelto, d'accordo con la Commissione giudicatrice.

Torino, addì 7 ottobre 1935 - Anno XIII

Il rettore: SILVIO PIVANO.

Il direttore amministrativo: PAOLO CARULLO.

(5975)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.